

Piano in tempo adeguato ad evitare l'aggravarsi della situazione in atto.

Pur in assenza del Piano, con specifici strumenti finanziari (FIO e L. 6/86) nonché con risorse previste dal Programma Annuale '88 di cui alla Legge 11 marzo 1988 n. 67 e dei Programmi Triennali per la tutela dell'ambiente di cui alla Legge L. 28 agosto 1989 n. 305, sono stati finanziati interventi per oltre 500 MLD. La maggior parte degli interventi sono peraltro rimasti inattuati a causa di difficoltà ed ostacoli che le Amministrazioni interessate non sono riuscite a superare.

Una apposita indagine sulle condizioni ambientali della provincia di Napoli, effettuata dall'ENEA su incarico del Ministero dell'Ambiente, nonché uno studio svolto dal Centro Ambiente Salute dell'OMS sulla mortalità nelle aree a rischio ambientale, tra cui la provincia di Napoli, hanno evidenziato il persistere in questa area di problemi gravissimi.

Al riguardo si può ricordare che la citata relazione ENEA ha evidenziato forti compromissioni della qualità della vita dei residenti con evidenti incidenze negative sulla salute, derivanti da una alterazione dei parametri ambientali e da un degrado generalizzato delle infrastrutture sociali, di servizio e residenziali, collegato alla conurbazione spinta tra insediamenti industriali e residenziali.

La criticità della condizione insediativa costituisce l'elemento di genesi e di inviluppo di gran parte dei fenomeni di degrado.

Un indicatore complementare della situazione insediativa è stato ravvisato anche nella limitata disponibilità di spazio verde.

L'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera si presenta su livelli ben più elevati nel raffronto con la media regionale quale ovvia conseguenza della maggiore densità demografica e di insediamenti industriali.

La situazione qualitativa delle acque interne superficiali risulta generalmente compromessa; parimenti degradata è la qualità delle acque correnti interne di gran parte della rete idrografica.

Le acque marine si presentano con diffusi fenomeni di inquinamento che interessano lunghi tratti della costa con conseguenti estese limitazioni alla balneazione ed evidenti riflessi sull'economia del turismo.

La struttura del sistema di depurazione delle acque reflue si presenta attualmente ancora parzialmente incompleta e per gli impianti realizzati continuano a manifestarsi rilevanti difficoltà gestionali sia di ordine tecnico che amministrativo.

Il Centro Ambiente e Salute dell'OMS rileva che il complesso della situazione di inquinamento è causa di un marcato degrado dello stato di salute che si esprime attraverso un aumento diffuso e di particolare rilevanza della mortalità.

Tutto ciò ha portato il Ministero dell'Ambiente ad attivare la procedura di reiterazione della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli, presentando gli elaborati ENEA ed OMS alle

competenti Commissioni di Camera e Senato ed al Consiglio dei Ministri, il quale ha provveduto in data 4 agosto 1994 alla reiterazione della dichiarazione di area a rischio, fornendo altresì puntuali indicazioni per la redazione e l'attuazione del Piano di disinquinamento.

Il precipitare di situazioni, quali quella legata alla gestione dei rifiuti solidi urbani e ai gravissimi problemi di inquinamento idrico del fiume Sarno, hanno portato il Governo a dichiarare per entrambi le situazioni lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e a nominare un Commissario Straordinario.

Per l'area di Bagnoli si sono succedute negli anni '94 e '95 una serie di iniziative per consentire una soluzione efficace ed immediata dei problemi aperti anche a stralcio di quelle relative all'area ad elevato rischio.

Così l'area in questione è stata riconosciuta prioritaria per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania sia nell'intesa tra tutti i Ministeri competenti e la Regione Campania (stipulata in data 5.11.93 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione) sia nell'intesa stipulata in data 9.3.94 tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il gruppi IRI.

In particolare l'art. 3 dell'intesa 5.11.93 ha previsto, nell'ambito degli interventi tesi al risanamento ambientale, di dare priorità a quelli volti alla bonifica ed al recupero del territorio dell'area di Bagnoli,

indirizzando a tale scopo quota delle risorse previste dal PTTA 94-96.

In attuazione del Piano programmatico così definito, con deliberazione CIPE del 13.4.1994 l'ILVA è stata incaricata di predisporre un progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi.

Tale progetto doveva individuare il complesso delle attività necessarie allo sgombero, al disinquinamento ed al risanamento delle aree interessate, fino alla soglia minima necessaria per consentire ogni possibile futura destinazione del comprensorio.

Il progetto presentato da ILVA, riferito alle sole aree ex ILVA ed ex ETERNIT, è articolato in due fasi essenziali:

- la prima concernente lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali;
- la seconda concernente il risanamento, a sua volta comprendente operazioni di decontaminazione, eliminazione di residui di lavorazione e bonifica dei suoli.

Tale progetto è stato approvato con deliberazione CIPE del 20.12.1994, su conforme proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 aprile 1984 n. 80 d'intesa con il Ministro dell'Ambiente.

La stessa delibera CIPE del 20/12/94, nel disporre l'assegnazione delle risorse pubbliche di copertura del

fabbisogno finanziario espresso dal progetto, ha altresì impegnato il Ministro dell'Ambiente - verificata la specificità esistente nel territorio di Bagnoli e la assoluta necessità ed urgenza di avviare le iniziative di disinquinamento previste nel medesimo progetto di bonifica - ad espletare tutte le attività occorrenti per l'approntamento di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli.

In ottemperanza a tale deliberazione questo Ministero ha provveduto a redigere il "Documento di prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano di risanamento ambientale dei siti dismessi di Bagnoli in Napoli", il quale definisce gli indirizzi cui dovranno essere improntate le attività previste dal ripetuto "progetto ILVA", al fine di garantire i prescritti obiettivi di salvaguardia e riqualificazione ambientale. Tale "documento" è stato approvato con DPR 8 giugno 1995.

I documenti sopra illustrati ("progetto ILVA", "prescrizioni^{CCCE} tecniche costituenti il piano di risanamento a stralcio del Piano di disinquinamento") costituiscono i presupposti, di uno "specifico piano di risanamento" (costituito dal presente documento), che sono posti dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1995, n. 492 a base dell'intervento di risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati di Società del "gruppo" cui deve provvedere l'IRI ai sensi del primo comma dell'art. 1 del D.L. succitato .

L'intervento di risanamento, affidato all'IRI da tale norma, costituisce da un lato evidente riflesso del

principio generale di diritto comunitario "chi inquina paga" che impegna chiunque abbia inquinato un'area a procedere alla sua bonifica, mentre dall'altro mira a realizzare sull'area in questione condizioni di risanamento che vanno oltre l'asemplice eliminazione delle condizioni di rischio ambientale e igienico-sanitario.

Il comma 3 dell'art. 1, nel prevedere che l'intervento finanziario dello stato deve avvenire " a titolo di concorso negli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1", oltre a ribadire il suddetto principio "chi inquina paga", fissa in maniera inequivocabile ulteriori criteri cui ancorare l'opera di risanamento in discorso:

- l'IRI dovrà provvedere a proprie ed esclusive spese all'opera di bonifica in quanto determinata nei siti interessati dalle attività industriali delle Società del gruppo;
- l'opera di bonifica dovrà necessariamente essere preliminare e propedeutica all'attività più propriamente di risanamento;
- l'opera di bonifica dovrà riportare l'area in questione a condizioni considerate di normalità per gli utilizzi industriali di un'area;
- l'opera di risanamento propriamente detta, dovrà invece consentire di riportare, nell'area oggetto del presente Piano, le condizioni dei suoli, degli arenili, delle acque superficiali, sotterranee e marine ai valori di riferimento ritrovabili nelle aree circostanti l'area medesima che non siano contaminate da attività antropiche al fine di consentire una fruizione pubblica dell'area stessa che viene ritenuta necessaria alla luce delle sopra illustrate indicazioni degli Organismi di ricerca;

- l'opera di risanamento ambientale, come sopra intesa, rende necessario il concorso delle risorse pubbliche.

AMBITI DEL PIANO DI RISANAMENTO

Il Piano di risanamento si riferisce alle aree già occupate da attività industriali in Comune di Napoli, tra la collina di Posillipo ed i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, alle aree demaniali e allo specchio di mare antistante le aree stesse.

Il piano di risanamento riguarda in particolare:

- le aree già occupate da ILVA per una superficie di circa 2.000.000 mq. compresa un'area di colmata e pontili a mare;
- le aree già occupate da ETERNIT per una superficie di circa 150.000 mq;
- le aree già occupate da FEDERCONSORZI per una superficie di circa 65.000 mq;
- le aree occupate da CEMENTIR per una superficie di circa 65.000 mq.

Della superficie complessiva pari a circa 2.500.000 mq, 420.000 mq sono occupati da impianti e manufatti industriali, 30.000 mq da edifici di servizio, 1.830.000 mq da infrastrutture per le attività industriali, 180.000 mq da viabilità e verde pubblico, 30.000 mq da arenili.

STATO DELL'AREA OGGETTO DEL PIANO DI RISANAMENTO

La situazione dell'area, come pure quella dell'ambito demaniale e dello specchio d'acqua antistante, è pesantemente caratterizzata dalla tipologia delle attività industriali che su di essa hanno insistito per quasi un secolo.

Il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" approvato dal C.I.P.E. il 20/12/1994 identifica le principali cause di rischio ambientale presenti nell'area ex ILVA ed ex ETERNIT in:

- presenza di prodotti finiti, di residui di materie prime, di residui di lavorazione e di rifiuti così stimati:

Fossili catramati	ton.	3.600
Carboni fossili	"	11.700
Melme catramose	"	2.300
Sedimenti canali di scarico	"	400
Melme oleose	mc.	900
Acque oleose	"	4.300
Acque di decantazione	"	16.000
Grassi	ton	150
Olii pesanti	mc	1.800

Oli minerali con PCB	ton	120
Trasformatori in apirolo (n.140 unità) "		500
Apirolo	"	200
Coperture e lastre in "Eternit"	"	1.200
Residui in amianto	ton	1.800
Polveri contaminate da amianto	"	700
Prodotti finiti in "Eternit"	"	2.200
Solfato ammonico	"	300
Resine, vetroresine e PVC	"	50
Prodotti chimici	"	20
Batterie Pb e Ni-Cd	n.	7.000
Sorgenti radioattive (apparecchiature)		150

- presenza dei materiali inquinanti nel sottosuolo ed in particolare nelle seguenti zone:

- Parco fossili (14.000 mq) : polverino di fossili e coke, modeste quantità di catrame;
- Parchi materie prime (18.000 mq): polverino di coke, metalli pesanti;
- Cokeria (15.000 mq): catrame denso misto a polverino di coke, polverino di fossili e coke, oli pesanti, idrocarburi, solfati di ammonio in cristalli;
- Altiforni (3.500 mq): metalli pesanti, polverino di coke;
- Acciaierie (7.000 mq): metalli pesanti, calce, fluorina;

- Laminatoi (7.500 mq): olii pesanti;
- Centrale termica (4.800 mq): olii pesanti, idrocarburi, catrame denso;
- Lago di decantazione: polverino di coke e di fossili, metalli pesanti, olii pesanti;
- Area Eternit: cemento, calce, polvere di ferro e carbone (di origine siderurgica), derivati dell'amianto, altre polveri da certificare.

L'area è altresì caratterizzata da un inquinamento diffuso dovuto alla dispersione degli inquinanti legati ai cicli produttivi.

Le aree "Federconsorzi" e "Cementir" presentano le caratteristiche tipiche delle lavorazioni industriali che vi si sono svolte.

L'area demaniale antistante lo stabilimento ILVA è caratterizzata:

- dalla presenza di materiali di riporto nella c.d. colmata destinata agli stoccaggi ed alle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti;
- dalla presenza di manufatti a mare (pontili).

I fondali marini sono interessati da fenomeni di inquinamento diffuso (dilavamento e ricaduta degli inquinanti areiformi) e da fenomeni di inquinamento puntiforme dovuto, soprattutto in vicinanza dei pontili, agli scarichi ed alle attività di rifornimento delle materie prime e dei combustibili (carbone).

Attualmente, pur essendo venuti a cessare gli scarichi derivanti dalle attività industriali a seguito dalla dismissione delle stesse, permane l'apporto inquinante dei

canali S.Andrea e Coroglio che convogliano acque di scarico non depurate.

Anche se sono cessate gran parte delle attività industriali dell'area, sussiste il rischio di inquinamento delle falde per fenomeni di percolazione delle sostanze inquinanti abbandonate nelle aree dismesse.

La presenza in passato di attività industriali a forte emissione di polveri, ed in particolare, la presenza in passato di lavorazioni e, a tutt'oggi di depositi di materiali contenenti amianto, fanno ritenere rilevante l'inquinamento ambientale anche delle aree esterne agli insediamenti interessando i quartieri urbani limitrofi.

OBIETTIVI DEL PIANO DI RISANAMENTO

Obiettivo del Piano di risanamento è la rimozione di tutti i fattori di rischio presenti nell'area, compresa la rimozione di ogni impianto industriale presente, fino a raggiungere livelli di inquinanti simili a quelli rinvenibili nelle aree circostanti l'area in questione non contaminate da attività antiche si da permettere impieghi multifunzionali dell'area medesima, ed il ripristino del litorale e dei fondali nelle condizioni che consentano tutti gli usi legittimi del mare (balneazione, pesca e molluschicoltura).

L'area già in parte ricompresa per posizione nelle aree vincolate ex L. 431/85, si considera a tutti gli effetti vincolata ex art.7 della L.1497/39 e, come tale, ogni modificazione deve essere assoggettata preventivamente alla stesura di un Piano paesistico ex art.5 della L.1497/39

finalizzato alla restituzione di tutto l'ambito alla popolazione di Napoli per uso pubblico ricreativo.

La necessità della bonifica è evidenziata dalle considerazioni svolte al punto precedente sull'alto livello di rischio presente nell'area.

La necessità del risanamento e della restituzione ad uso pubblico (in particolare per la realizzazione di un parco) dell'intera area già industriale, dell'area demaniale (come spiaggia) e del tratto di mare antistante (per uso di balneazione) trova motivazione e supporto nei dati OMS sul degrado dello stato di salute della popolazione di Napoli e nella collegabilità di tale dato con le situazioni ambientali della città.

Il riutilizzo a spiaggia per quanto riguarda le aree demaniali e a balneazione per quanto riguarda lo specchio di mare antistante può essere avviato solo dopo l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli specifici obiettivi di risanamento fissati nel presente Piano.

La realizzazione del parco pubblico come pure ogni altro intervento pubblico può avvenire solo dopo:

- l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di risanamento fissati nel presente Piano di Risanamento per l'area già industriale;
- l'approvazione del Piano Paesistico di cui alla L. 8 agosto 1985, n.431 per l'area di Bagnoli;
- l'approvazione degli strumenti urbanistici.

PRIORITA' DELLE AZIONI

Il primo intervento da realizzare è indubbiamente quello della rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area e della bonifica e smantellamento degli impianti e demolizione degli edifici non bonificabili.

Il secondo intervento da realizzare è "mettere in sicurezza" l'area intervenendo con azioni di bonifica in tutti gli ambiti in cui siano rilevati livelli di inquinanti nei suoli, nelle acque e nei sedimenti tali da rendere obbligatorio l'intervenire con priorità.

Il terzo intervento da realizzare è quello di risanare le aree terrestri e marine oggetto del presente Piano sino a raggiungere i valori di riferimento ritrovabili in aree circostanti non contaminate da attività antropiche o almeno i valori di risanamento che, per i suoli, sono quelli indicati nella tabella B, per gli arenili sono quelli delle aree attigue all'area in questione nelle quali è ammessa la balneazione, per i sedimenti sono quelli che non compromettono gli usi legittimi del mare..

RIMOZIONE DEI RIFIUTI GIACENTI NELL'AREA, SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI, DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI

Per quanto attiene il primo intervento, la rimozione dei rifiuti giacenti deve essere effettuata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di classificazione, imballaggio, ^{ne.} trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contaminati da amianto giacenti, le operazioni devono essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal D. Lg.vo

277/91, dalla Legge 27 marzo 1992, n.257, dal D.P.R. 8 agosto 1994, dal D.M. 6/9/1994 e dal disciplinare tecnico allegato al presente Piano "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi".

Durante le operazioni di bonifica e smantellamento degli impianti e demolizione degli edifici non bonificabili, devono essere assunte tutte le misure di protezione ambientale atte ad evitare la dispersione di inquinanti nel suolo, nelle falde e nell'atmosfera e deve essere effettuato uno specifico ed idoneo monitoraggio.

MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA

Per quanto attiene la messa in sicurezza dell'area, la tabella che segue indica i valori dei suoli al superamento dei quali è urgente intervenire. Tali valori rappresentano pertanto i valori massimi ritenuti ammissibili per l'utilizzo industriale delle aree.

Tale tabella consente pertanto:

- a) di individuare le priorità di intervento che si pongono in tutti i casi in cui i contaminanti siano presenti nei suoli in misura superiore a quella indicata;
- b) di individuare le operazioni di bonifica il cui onere va posto a carico del soggetto inquinatore in quanto necessarie per riportare i valori di contaminazione a quelli massimi ammissibili per l'utilizzo industriale di un'area.

Per quanto attiene le acque sotterranee, i valori di riferimento che non devono essere superati sono quelli del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236 correlati con le naturali caratteristiche della falda.

Tab. A Valori limite di accettabilità per l'uso industriale

Le concentrazioni sono espresse in mg/kg di terreno secco

PARAMETRI	CONCENTRAZIONE
pH	4-9
Conducibilità (mS/cm)	
Fluoruri	2.000
Bromuri	300
Cianuri liberi	100
Cianuri complessi	500
Zolfo elementare	200
AMIANTO (fibre libere)	
METALLI	
Antimonio	40
Argento	40
Arsenico	50
Bario	2.000
Berillio	8
Cadmio	12
Cobalto	300
Cromo	800
Cromo VI	8
Mercurio	10
Molibdeno	40
Nichel	500
Piombo	1.000
Rame	500
Selenio	10
Stagno	300
Tallio	
Vanadio	200
Zinco	1.500
COMPOSTI ORGANICI	
Idrocarburi totali espressi come n-eptano (7)	500
Solventi alifatici alogenati	
cloruro di vinile	0,1
tetraclorometano	2
1,2-dicloroetano	3,5
tetracloroetano	14
triclorometano	25
altri (1)	50
Solventi aromatici non alogenati	
benzene	5
fenoli volatili espressi come fenolo	10
toluene	30
etilbenzene	50
xileni (individuali)	50

stirene	50
Solventi aromatici alogenati	
clorobenzeni individuali	10
clorofenoli individuali	5
Idrocarburi policiclici aromatici (6)	
IPA più tossici (2)	10
IPA meno tossici (3)	50
MICROINQUINANTI ORGANICI POLICLORURATI	
PCB, PCT, PCN TOTALI (4)	50
PCDD, PCDF (5)	0,001
PESTICIDI E FITOFARMACI	10